

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  
12 Gennaio 2021

Alle aziende associate

## **ASSUNZIONE DISABILI SOSPESA IN CASO DI CIG-COVID**

Gentili Associati,

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 e pubblicata in data 30 dicembre 2020, è intervenuto in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità e delle categorie protette per i lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza del virus Covid 19.

Il Ministero ricorda innanzitutto che la sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità, trova la propria disciplina nell'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 e nell'art. 4 del D.P.R n. 333/2000 e viene riconosciuta alle imprese che:

- versano in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione;
- sono soggette a procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla Cigs;
- hanno stipulato contratti di solidarietà difensiva;
- hanno attivato procedure di mobilità

Tuttavia col passare del tempo, lo stesso Ministero ha esteso, con diverse circolari, l'applicazione di tale istituto anche ad altre ipotesi tra cui le ipotesi di Cig in deroga e di al ricorso ai fondi di solidarietà bilaterali.

Ora con la presente circolare, il Ministero estende la possibilità di applicare la sospensione dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili anche nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con causale "emergenza Covid 19". Le norme di riferimento che determinano tale possibilità sono, a detta del Ministero, gli art. 19-22 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) come modificati dagli art. 68 e seguenti del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), dall'art. 1 del DL n. 52/2020 e dall'art. 1 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto).

Le aziende interessate potranno quindi beneficiare della sospensione dell'obbligo, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio effettuata sulla base dell'art. 4, comma 1, del D.P.R n. 333/2000.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Tacito, 40 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Tale sospensione però, a differenza di quella prevista per i licenziamenti collettivi, vale solo negli ambiti provinciali sui quali insistono le unità produttive interessate dagli ammortizzatori Covid attivati ed il numero delle assunzioni obbligatorie sospese deve essere proporzionato alle sospensioni o riduzioni di orario applicate che hanno giustificato l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

Occorre infine dire che la sospensione si applica per un periodo pari a quello di durata della fruizione della Cig (o altro ammortizzatore Covid) al termine del quale l'obbligo si considera ripristinato.

L'Area Lavoro dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

**Allegato: circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21 dicembre 2020**

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: [f.vecchi@confapiemilia.it](mailto:f.vecchi@confapiemilia.it)) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

